

Decreto Cura Italia le principali misure

D.L. 17 Marzo 2020 in GU serie 70 del 17 marzo 2020

**misure
a tutela
del lavoro**



congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato (I)



art. 23

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque **non superiore a 15 giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno **specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50 % della retribuzione**.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. In alternativa alla prestazione predetta e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate per il periodo sopra indicato.

Condizione di fruizione: nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

*Il limite di età (non > a 12) non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato (II)



art. 23

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno **diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche** nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

Condizione di fruizione: nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore.

Le disposizioni dell'art.23 sono fruibili anche dai genitori affidatari.

Le modalità di accesso ai suddetti benefici verranno comunicati dall'INPS.

permessi retribuiti ex legge 104 del 1992



art. 24

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è **incrementato di ulteriori 12 giornate complessive**, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Tale beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

sorveglianza attiva dei lavoratori nel settore privato, indennità di malattia (quarantena) I



art. 26

Il periodo trascorso in **quarantena con sorveglianza attiva** o in **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a **malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (per il settore pubblico era già stata prevista).

Per tali periodi di assenza dal lavoro, il medico curante redige il **certificato di malattia** con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena da parte dell'operatore di sanità pubblica

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato viene redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

sorveglianza attiva dei lavoratori nel settore privato, indennità di malattia (quarantena) II



art. 26

Fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, c.3 legge 104), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.3, c.1 legge 104), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è **equiparato al ricovero ospedaliero**.

Gli oneri a carico del datore di lavoro sono posti a carico dello Stato.

lavoro agile - cd smart working



art. 39

Fino al 30 aprile 2020, i **lavoratori disabili** di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui all'articolo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno diritto a svolgere la propria attività lavorativa in regime di smart working -a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento dell'attività lavorativa in regime di smart working.

I datori di lavoro **sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri chiusi dal provvedimento.** Nel caso in cui il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa.

premio ai lavoratori dipendenti



art. 63

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a **100 euro** e da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio:

- non concorre alla formazione del reddito
- è attribuito in via automatica dal sostituto di imposta, che lo eroga a partire dalla **retribuzione relativa al mese di aprile**, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio

I sostituti d'imposta compensano tale premio mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del Decreto.

sospensione termini relativi ad assunzioni obbligatorie, adempimenti per reddito di cittadinanza, colloqui presso centri per l'impiego



art. 40

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, risultano **sospesi per 2 mesi** gli obblighi e i termini connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza per i beneficiari dello stesso.

Risultano sospesi termini e le misure di condizionalità per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari dell'**assegno di ricollocazione**, nonché per i beneficiari di integrazioni salariali.

Risultano altresì **sospesi** gli adempimenti in materia di **assunzioni obbligatorie** (legge 12 marzo 1999, n. 68), le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici (legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell'ambito del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

sospensione delle attività dei centri semiresidenziali di tipo socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario

art. 47

Viene disposta **la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità** sino alla data del 3 aprile 2020.

L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

Ferme restando le ulteriori misure previste a sostegno dei lavoratori, e fino al 30 aprile 2020, non può essere applicato il **licenziamento** in caso di assenza dal lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di persona con disabilità ospite dei suddetti centri oggetto di sospensione.

sospensione procedure di licenziamento



art. 46

Dall'entrata in vigore del decreto è **precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi** di cui alla Legge 223/1991.

Nel medesimo periodo sono **sospese** le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, **il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.**

**misure a tutela
del lavoro
previdenza
sociale**



sospensione dei termini pagamento contributi e premi assicurazione obbligatoria per lavoro domestico



art. 37

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020.

**misure a tutela
delle imprese
ammortizzatori
sociali**



ammortizzatori sociali

artt. 19-20-21-22

TIPOLOGIA AZIENDA	AMMORTIZZATORE SOCIALE ATTIVABILE CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19”
AZIENDA INDUSTRIALE O EDILE (a prescindere dal numero di dipendenti)	CIG ORDINARIA (Cassa integrazione guadagni ordinaria) <ul style="list-style-type: none">- Periodo coperto dalla prestazione: dal 23/02/2020 al 31/08/2020;- Durata 9 settimane;- La domanda deve essere presentata entro la fine del 4 mese successivo all'inizio della sospensione (esempio: inizio sospensione il 18/03/2020, la domanda può essere presentata entro il 31/07/2020);- L'importo viene anticipato dall'azienda in busta paga e recuperato con il pagamento dei contributi INPS;- L'azienda in caso di difficoltà finanziaria, potrà richiedere all'INPS il pagamento diretto al lavoratore.
AZIENDA ARTIGIANA (a prescindere dal numero di dipendenti)	FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per gli artigiani, l'equivalente della Cassa integrazione per le altre aziende): <ul style="list-style-type: none">- Periodo coperto dalla prestazione: dal 26/02/2020 al 31/03/2020 (in attesa di proroga)- Il termini di presentazione della domanda, solitamente fissati in 14 giorni, possono essere derogati.- max 100 giorni per settimana lavorativa su 5 giorni e 120 giorni per settimana lavorativa su 6 giorni;- L'importo viene erogato con bonifico bancario dal fondo all'azienda, che successivamente lo erogherà al lavoratore.
AZIENDA DEL SETTORE TERZIARIO/COMMERCIO (BAR, RISTORANTI, VENDITA AL PUBBLICO, ETC) CON PIU' 5 DIPENDENTI	FIS (Fondo di integrazione salariale): le prestazioni sono le stesse della CIG Ordinaria
AZIENDA CHE APPICA IL CCNL AUTOFERROTRANVIERI CON PIU' DI 5 DIPENDENTI	Fondo Bilaterale di Solidarietà per gli autoferrotrantvieri: le prestazioni sono le stesse della CIG Ordinaria
ALTRE AZIENDE NON RICOMPRESE TRA QUELLE MENZIONATE AI PUNTI PRECEDENTI COMPRESSE LE AZIENDE DEL SETTORE AGRICOLO, DEL COMMERCIO CON MENO DI 6 DIPENDENTI E DELLA PESCA ESCLUSO I DATORI DI LAVORO DOMESTICO	CIG IN DEROGA (Cassa integrazione in deroga): <ul style="list-style-type: none">- Periodo coperto: dal 23/02/2020- Durata 9 settimane;- La domanda deve essere presentata sul sito della Regione, al momento non ancora attiva la procedura, appena la Regione attiverà la procedura si potrà procedere alle domande che coprono anche periodi retroattivi dal 23.02.2020.- L'importo della Cassa Integrazione viene erogato al lavoratore direttamente dall'INPS

indennità 600 euro per professionisti, artigiani, commercianti ed altre figure

artt. 27-28-29-30



Viene previsto il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai:

- **Liberi professionisti titolati di partita IVA attiva alla data del 23/02/2020**
- **Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23/02/2020;** iscritti alla Gestione Separata presso l'INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- **Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria** (quali CD/CM e Artigiani e Commercianti) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- **Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, che non siano titolari né di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto.
- **Operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giorni effettivi di attività di lavoro agricolo

Questa indennità non concorre alla formazione del reddito. L'indennità, previa presentazione di cui si resta in attesa del modulo e relative istruzioni, è erogata dall'INPS

incumulabilità delle indennità



art. 31

Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 **non sono cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.

proroga dei termini per le domande di Naspi e DisColl e di disoccupazione agricola



artt. 32 e 33

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini per le relative istanze sono ampliati da 68 a **128 giorni**.

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato, per le sole domande non già presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020.

disposizioni Inail



art. 42

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, è prevista **la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione** relativi alle richieste da produrre all'INAIL per l'accesso alle prestazioni erogate dallo stesso Istituto.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la relativa tutela all'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

misure
a tutela della
salute
e sicurezza
delle persone



disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria



art. 14

La misura della **quarantena con sorveglianza attiva non si applica ai dipendenti delle imprese** che operano nell'ambito della produzione e **dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici** nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

Tali lavoratori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività



art. 16

Sino al termine dello stato di emergenza i **lavoratori oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro** nello svolgimento della propria attività **possono utilizzare** come dispositivi di protezione individuali **le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.**

Nelle situazioni sopra elencate, i lavoratori possono utilizzare anche mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle norme sull'immissione in commercio.

contributi alle imprese per la sicurezza ed il potenziamento dei presidi sanitari e rafforzamento Inail



art. 43

E' previsto un **contributo** di 50 milioni di Euro da erogare alle imprese per l'**acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale** e con l'obiettivo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese.

Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'Inail, è previsto un incremento del relativo organico.

**misure a tutela
delle imprese**
misure fiscali

CNA

A large, stylized graphic in the background consists of numerous thin, parallel diagonal lines in a light blue-grey color. Overlaid on this is a large, bold, blue-grey logo for 'CNA'. The letters are thick and blocky, with the 'C' being a simple curve and the 'N' and 'A' having a more complex, geometric structure. The logo is positioned on the right side of the image, partially overlapping the text on the left.

sospensione dei versamenti



artt. 61 e 62

Sono sospesi i versamenti dei tributi, delle ritenute alla fonte dei dipendenti, dei contributi previdenziali, dei premi obbligatori e dell'IVA. La sospensione riguarda:

- Tutte le imprese con ricavi 2019 inferiori ai 2mln di €
- Tutte le imprese, a prescindere dal volume di affari, particolarmente colpite dall'emergenza (vedi newsletter del 18/03)

rimessione in termini per i versamenti



art. 60

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono **prorogati al 20 marzo 2020**.

credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro



art. 64

E' previsto un **credito per il periodo di imposta 2020** per favorire la **sanificazione degli ambienti di lavoro**.

La misura è prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e fino a un massimo di 20.000 Euro. Tale misura è utilizzabile nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2020.

Le disposizioni applicative di tale misura saranno adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

sospensione dei termini relativi all'attività dell'Agenzia delle entrate



art. 67

Sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Sono altresì sospesi i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello. Laddove le istanze siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta e per la regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Per il periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.

Prorogato sino al 31 dicembre 2022 il termine per l'accertamento scadenti al 31 dicembre 2020.

sospensione «cartelle»



art. 68

È stato posticipato al 30 giugno il termine per il versamento delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, degli avvisi di addebito emessi dall'INPS, degli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dagli enti territoriali, degli avvisi di accertamento relativi tributi locali.

altre misure per
fronteggiare
l'emergenza
derivante dalla
diffusione del
Covid-19



Fondo “made in italy”



art. 72

E' istituito il “**Fondo per la promozione integrata**”, con una dotazione iniziale di 150 milioni per l'anno 2020 volto a finanziare una serie di iniziative a sostegno dell'intero sistema Paese, fra cui una campagna straordinaria di comunicazione per il sostegno delle esportazioni italiane, l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, nonché il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri.

Per tali iniziative i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza bando di gara di cui all'articolo 63, comma 6, del Codice degli appalti.

proroga della scadenza dei termini dei documenti di riconoscimento



art. 104

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è **prorogata al 31 agosto 2020**.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

assemblee societarie

art. 106



Alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni.

In deroga ai principi generali stabiliti dal codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie le assemblee ordinarie sono **convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

All'interno dell'avviso di convocazione le società possono prevedere **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**.

Alle società è inoltre riconosciuta la possibilità di svolgere l'assemblea, **anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo**, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Alle sole srl è inoltre consentito che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti



art. 113

Sono prorogati al 30 giugno 2020:

- La presentazione del MUD
- La presentazione della comunicazione annuale relativa alle quantità di pile ed accumulatori immessi sul mercato e delle quantità dei relativi rifiuti trattati
- Il versamento del diritto annuale d'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali
- I dati da inviare al Centro di Coordinamento RAEE relativi alle quantità di RAEE gestiti dagli impianti di trattamento e a quelle ricevute dai distributori

Entrata in vigore
17 marzo 2020

il D.L. sarà presentato alle Camere
per l'approvazione in Legge



emergenzacoronavirus@mo.cna.it

CNA